

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI".
2. La Fondazione è ente di diritto privato.

Art. 2

SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Brindisi alla via Lanzellotti presso l'Ordine degli Avvocati della provincia di Brindisi al piano secondo del palazzo di giustizia.

Art. 3

FINALITA' E SCOPI

1. La Fondazione opera prevalentemente sul territorio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia, non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.
2. Gli scopi primari della Fondazione consistono nella valorizzazione della professione dell'avvocato, nella promozione formazione e aggiornamento della cultura giuridica e forense, nella erogazione di servizi in favore dell'avvocatura.
3. Per perseguire tali scopi la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:
 - a) creare un apposito centro studi che abbia il compito di: - vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione nel rispetto della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, rappresentando così un osservatorio costante e attento dei "nuovi diritti" e dell'evoluzione giuridica e giurisprudenziale dei fenomeni sociali in trasformazione; - svolgere attività divulgativa sulle problematiche segnalate dalla collettività, diffondendo così ai cittadini meno garantiti le leggi che li riguardano; - fungere da elemento catalizzatore delle nuove esigenze e delle nuove istanze che la società civile e le istituzioni abbiano modo di segnalare, individuando i percorsi che nell'ambito dell'ordinamento della formazione e dell'aggiornamento appaiono i più appropriati per il loro raggiungimento;



Carlo Pentecoste

- b) promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e della conoscenza del diritto, nonché per la valorizzazione della professione dell'avvocato;
- c) organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stages e quant'altro sarà ritenuto necessario all'accrescimento e alla diffusione della cultura giuridica;
- d) patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali;
- e) istituire e predisporre, in collaborazione con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, strumenti di studio e formazione per gli iscritti nel registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, anche integrativi della pratica forense, idonei a costruire una base culturale e di esperienza in modo che essi possano affrontare la professione di avvocato con il più alto grado di preparazione e consapevolezza della funzione sociale scelta; in particolare gestire la già istituita "Scuola di Formazione Forense" dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, la quale viene trasferita unitariamente da tale ultimo ente alla Fondazione in quanto attività specifica rientrante negli scopi della medesima;
- f) istituire e predisporre, in collaborazione con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, strumenti di studio e di approfondimento agli avvocati iscritti nel relativo albo tenuto dall'Ordine forense di Brindisi fornendo così servizi di aggiornamento e specializzazione nei diversi settori dell'attività forense in particolare gestire, d'intesa e in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, la formazione professionale continua degli avvocati istituita dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento del 13 luglio 2007;
- g) curare la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense; in particolare curare insieme all'Ordine degli Avvocati di Brindisi la rivista quadrimestrale "Quaderni";
- h) curare la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta anche a mezzo di pubblicazioni;
- i) dotarsi di un proprio sito internet e avere uno o più domicili telematici, ovvero utilizzare quello esistente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- j) richiedere alla Comunità Europea, allo Stato, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, ai Comuni della provincia di Brindisi e ad ogni altro ente o istituzione, avente competenza anche in materia di formazione e aggiornamento




professionale, l'approvazione di appositi progetti per conseguire le risorse previste per l'espletamento di essi;


- k) costituire biblioteche;
 - l) istituire borse di studio su temi afferenti la cultura giuridica e forense;
 - m) promuovere e predisporre, direttamente ovvero attraverso la creazione di apposite strutture e/o la messa a disposizione di mezzi materiali e di persone, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense, giudiziario e del socio fondatore;
 - n) assumere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.
4. Nell'ambito dei corsi di formazione forense la Fondazione ha facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti bisognosi e/o meritevoli secondo le direttive e modalità scelte dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statuari.

Art. 4

SOCI

1. Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi assume lo status di socio fondatore.
2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere nominati soci onorari le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, gli enti istituzionali e non, pubblici e privati, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dallo stesso consiglio di amministrazione per il raggiungimento di uno scopo predeterminato, e comunque a suo insindacabile giudizio, previo parere vincolante del consiglio dell'Ordine.

Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi nell'ambito degli scopi statuari.



Carlo Pentak

Art.5


PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) beni facenti parte della dotazione iniziale versata dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto, e pari a euro cinquantamila;
 - b) beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare lo stesso patrimonio indisponibile;
 - c) comunque da tutti i beni di cui la Fondazione è titolare;
 - d) proventi che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare a patrimonio.
2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - a) redditi e rendite derivanti dal patrimonio;
 - b) contributi del socio fondatore e dei soci onorari;
 - c) contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
 - d) liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Art. 6

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il socio fondatore, cioè il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
 - b) il consiglio di amministrazione (C.d.A.);
 - c) il presidente, il segretario e il tesoriere del consiglio di amministrazione;
 - d) il Direttore;
 - e) il Comitato Scientifico;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio all'avvocatura del Foro di Brindisi e pertanto non sarà previsto alcun compenso o indennità, ad eccezione dei componenti scelti tra i dottori commercialisti e ragionieri (iscritti nel registro dei revisori contabili) qualora il compenso sia obbligatoriamente previsto da una disposizione normativa.




Art. 7

SOCIO FONDATORE

1. Spetta al socio fondatore:
 - a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione;
 - b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal consiglio di amministrazione;
 - c) eleggere i revisori dei conti nonché il loro presidente;
 - d) provvedere alla modifica dello statuto;
 - e) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio con deliberazione adottata con maggioranza qualificata dei 2/3 di tutti i componenti il medesimo consiglio.

Art. 8


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, legati da esclusivo rapporto fiduciario con il Consiglio dell'Ordine, che possono essere riconfermati, dei quali:
 - * di diritto il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - * sei membri nominati a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nell'albo degli avvocati di Brindisi, ivi compresi i componenti in carica del Consiglio dell'Ordine.Alla prima riunione di insediamento, che deve tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina ai componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri, nonché designa i componenti del Comitato Scientifico.
2. La durata in carica di tutti i membri è pari al periodo del mandato delle cariche degli eletti al Consiglio dell'Ordine. I membri facenti parte del Consiglio dell'Ordine decadono in ogni caso al termine del mandato elettivo ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi motivo.
3. Sino all'effettiva nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle relative cariche e sino alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quelli nominati in precedenza al fine di evitare vacanze nell'attività della Fondazione.



Carlo Pentecoste

4. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione, consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, cessino da quest'ultima carica prima della scadenza naturale del mandato, la decadenza opera immediatamente e non si applica la disciplina di cui al precedente comma 3.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al comma 1 (iscrizione nell'albo degli avvocati), decade di diritto dalla carica, con obbligo per il Consiglio dell'Ordine di dichiararlo con apposito provvedimento.
6. Oltre ai casi di decadenza previsti dai precedenti commi 2, 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione nei confronti del quale sia venuto meno il rapporto fiduciario o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.
7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o per altri motivi di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.
8. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente:
 - a) in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione da inviare per iscritto ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata, fax o telegramma, e contenente gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima ovvero, per motivi urgenti, almeno il giorno prima;
 - b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di tre componenti. In tale ultimo caso le modalità di convocazione sono quelle già previste alla precedente lettera a).
9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Spetta al Consiglio di Amministrazione:



Carlo Pentuti

- a) individuare percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita e allo sviluppo culturale della categoria, conformemente ai fini e agli scopi individuati al precedente art.3;
 - b) gestire la Fondazione;
 - c) redigere e sottoporre annualmente al socio fondatore una relazione generale sull'attività svolta;
 - d) redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al socio fondatore per l'approvazione;
 - e) approvare il regolamento di organizzazione dell'ente e ogni altro regolamento, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;
 - f) deliberare sulle attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione a ciò ritenuto necessario;
 - g) ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - h) deliberare gli atti e le attività previste al comma 5 del precedente art.3, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;
 - i) accettare donazioni ed eredità;
 - j) approvare lo schema di contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
 - k) bandire concorsi e borse di studio, istituire premi e rendersi promotore di stages in attuazione delle politiche comunitarie;
 - l) assumere e licenziare il personale; determinare gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori;
 - m) deliberare su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze del socio fondatore.
11. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno gli amministratori, con la predisposizione materiale dello schema a cura del tesoriere, redigono il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Fondazione, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Carlo Pautz



Art. 9

PRESIDENTE

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, presiede lo stesso consiglio e di diritto è il presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati.
2. Spetta al presidente:
 - a) convocare il consiglio di amministrazione con l'indicazione degli argomenti da trattare nelle sedute;
 - b) rappresentare sostanzialmente e giudizialmente la Fondazione;
 - c) stipulare contratti;
 - d) sottoscrivere gli atti e le deliberazioni;
 - e) eseguire le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione avvalendosi anche dell'apporto del Direttore, del segretario e del tesoriere nell'ambito dei loro relativi compiti;
 - f) in caso di urgenza adottare ogni provvedimento e compiere ogni attività opportuna di ordinaria amministrazione riferendo nel più breve tempo possibile al consiglio di amministrazione;
 - g) curare l'osservanza del presente statuto e del regolamento di organizzazione della Fondazione e di ogni altro regolamento successivamente approvato;
 - h) informare anche verbalmente il socio fondatore su ogni attività della Fondazione.

Art. 10

DIRETTORE

1. Su proposta del Presidente il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento di organizzazione della Fondazione e delle direttive impartite dallo stesso Presidente; in particolare sovrintende agli uffici della Fondazione curando la gestione delle attività amministrative delegategli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché del personale; si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.



Carlo Ponzio

3. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il segretario e il tesoriere sono di diritto il consigliere segretario e il consigliere tesoriere dell'Ordine degli avvocati di Brindisi e durano in carica due anni; essi collaborano con il presidente per la gestione e il funzionamento della Fondazione; rispondono del proprio operato anche al consiglio di amministrazione.
2. Il segretario, in particolare, sovrintende agli uffici della Fondazione curando la gestione delle attività amministrative delegategli dal presidente e dal consiglio di amministrazione nonché il personale; predispone i verbali del consiglio di amministrazione avvalendosi se del caso anche del personale dipendente o di collaboratori.
3. Il tesoriere predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; ha il potere di firma per i pagamenti; cura tutti i rapporti economici e finanziari della Fondazione delegatigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

Art. 12

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da sette membri designati dal Consiglio di Amministrazione fra avvocati, docenti universitari, magistrati e quanti abbiano riconosciute e indiscusse conoscenze ed esperienze giuridiche e culturali nei settori prevalenti del diritto e in specie: deontologia forense e previdenza forense; diritto civile; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo; diritto comunitario e diritto internazionale.
2. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo tale che ciascun membro sia profondo conoscitore di uno dei settori indicati al precedente comma 1.
3. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.



Carlo Pauter

5. L'insediamento del Comitato Scientifico deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione ai componenti dello stesso comitato. All'atto dell'insediamento il Comitato nomina un coordinatore scelto fra i suoi membri.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Scientifico che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla stessa carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.
7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca o per altri motivi di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituto.
8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo coordinatore o dal presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, il presidente, il direttore, il segretario e il tesoriere del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive non vincolanti in materia culturale, didattica e tecnica relative alle attività della fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.
11. Il Comitato, in particolare:
 - a) esprime pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della fondazione;
 - b) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
 - c) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla fondazione;
 - d) se richiesto, predispone programmi sui corsi di formazione forense relativi ai praticanti avvocati, alla formazione continua e aggiornamento degli avvocati e dei praticanti avvocati abilitati.

Carlo P...



Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti é composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal socio fondatore. Tra gli effettivi uno deve essere iscritto nell'albo degli avvocati di Brindisi e due nell'albo dei dottori commercialisti o ragionieri con la specifica qualifica di revisori contabili e iscrizione nel relativo registro. I due membri supplenti sono scelti sempre tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o ragionieri e con il requisito ulteriore previsto per gli effettivi.
2. I componenti il collegio durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il primo biennio decorre dal giorno dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione. Essi eleggono il presidente del collegio tra i membri effettivi.
3. Spetta al collegio dei revisori dei conti:
 - a) vigilare, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
 - b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c) esaminare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sui quali predispongono una relazione scritta collegiale al socio fondatore.

Art. 14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione tutti i beni del medesimo ente, che resteranno dopo l'espletamento della liquidazione, saranno devoluti al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi affinché li utilizzi nell'interesse degli avvocati iscritti nell' albo ovvero perché vengano destinati ai fini assistenziali degli stessi e/o delle loro famiglie.
2. In caso la devoluzione di cui al comma precedente non sia consentita da disposizioni normative, i beni saranno devoluti ad enti con finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero per scopi assistenziali e/o umanitari di persone bisognose.

Art. 15

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.




A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Giovanni Parzani'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

COPIA CORRESPONDE AL TRIGINALE

PER USU *Assestente*

17.02.2011

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.